



Al Prefetto della Provincia di Pisa

VISTA la richiesta presentata dal sig. Mauro Vegni, Procuratore della RCS Sport, con sede a Milano, relativa alla sospensione della circolazione per lo svolgimento della corsa ciclistica internazionale a tappe denominata **107 ° GIRO D'ITALIA 2024**, in programma dal 4 al 26 maggio 2024, che interesserà questa Provincia il giorno 9 maggio 2024 con la 6^a Tappa Torre del Lago Puccini - Rapolano Terme;

VISTO il nulla osta prot. n. 21790 del 23.02.2024 con il quale la Provincia di Pisa ha autorizzato, nello scrupoloso rispetto di tutte le condizioni, impostazioni, riserve e prescrizioni contenute nei pareri istruttori e nei nulla osta dei tecnici responsabili della viabilità dei Comuni interessati al percorso di gara, lo svolgimento della manifestazione sportiva ciclistica denominata 107 ° Giro d'Italia 2024 - 6^a Tappa Torre del Lago Puccini - Rapolano Terme, in programma per il 9 maggio p.v.;

VISTA la determina dirigenziale n. DD109/A2106B/2024 del 30.04.2024 della Regione Piemonte con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della competizione sportiva ciclistica soprarichiamata e impartite le opportune prescrizioni;

VISTO il nulla osta di Anas – Struttura Territoriale Toscana prot. n.279623 del 3 aprile 2024;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa in questo ambito provinciale - per la “**6 ^ tappa TORRE DEL LAGO PUCCINI - RAPOLANO TERME**” in programma il 9 maggio - tratti di strada ricadenti nei Comuni di Calci, Calcinaiia, Capannoli, Cascina, Lajatico, Pontedera, Ponsacco, San Giuliano Terme, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano e Volterra;

VISTA la nota n.16342 del 29 aprile 2024 relativa all'esito del sopralluogo del percorso di gara qui pervenuta dalla Sezione Polizia Stradale di Pisa;

VISTO il verbale della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi in data 2 maggio u.s. presso la Prefettura di Pisa, finalizzata alla definizione dei tempi e delle modalità di chiusura delle strade interessate al transito, nonché delle relative condizioni di sicurezza;

PRESO ATTO del parere tecnico fornito dalla Sezione Polizia Stradale di Pisa con nota n.16881 del 2 maggio scorso;

VISTE le circolari n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali si precisa che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti – il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – *emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art.6, commi 1 e 7 del C.d.S.;*

VISTO l'art.7, comma 3, del C.d.S. che dispone “ Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art.6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;



Al Prefetto della Provincia di Pisa

ORDINA

per il giorno 9 maggio 2024, la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, sulle strade ricadenti nel territorio della Provincia di Pisa interessate al percorso di gara, di cui alla tabella di marcia allegata che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento, per un periodo di 2 ore prima rispetto all'orario di passaggio dei concorrenti, come indicato nella cronotabella, e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara ciclistica".

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- ◆ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 n.29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli



Al Prefetto della Provincia di Pisa

utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Pisa.

Pisa, data del protocollo

IL PREFETTO
D'Alessandro

Alla Polizia Provinciale
Alla Questura di
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di
Alla Sezione Polizia Stradale di
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

PISA
PISA
PISA
PISA
VECCHIANO
SAN GIULIANO TERME
CALCI
VICOPISANO
CASCINA
CALCINAIA
PONTEDERA
PONSACCO
CAPANNOLI
TERRICCIOLA
LAJATICO
VOLTERRA
autolineetoscane@pec.it
direzioneuslnordovest@postacert.toscana.it
informatica.pref_pisa@interno.it

Ad Autolinee Toscane S.p.A.
Al servizio 118
All'Ufficio Informatica sede
Alla RCS Sport